



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

www.scacommercialisti.it

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 23 ottobre 2013

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Circolare n. 27/2013

Oggetto: Ddl stabilità 2014 – le prime anticipazioni.

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il governo ha varato il Disegno di Legge di stabilità per il 2014. Tra le misure adottate bisogna evidenziare, in particolare, un taglio graduale del cuneo fiscale e l'introduzione della TRISE al posto della TARES. In riferimento al taglio del cuneo fiscale si evidenzia che:

- a) parte delle risorse verranno utilizzati per ridurre l'IRPEF sulle fasce medio basse di reddito;
- b) un'altra parte delle risorse stanziare verranno utilizzate per ridurre l'IRAP sulla quota lavoro;
- c) un'altra quota delle risorse verranno utilizzate per ridurre i premi assicurativi sulle imprese.

Un'altra disposizione prevede la riduzione delle detrazioni spettanti sugli interessi del mutuo, sull'acquisto di farmaci ed altro ancora. La soglia di detrazione, in particolare, passerà dal 19% al 18% nel 2013 e dal 18% al 17% per l'anno d'imposta 2014. Vengono previste, inoltre, modifiche alla disciplina del recupero edilizio e del risparmio energetico, che in un'ottica di riduzione progressiva della detrazione, proroga – anche se in misura inferiore alle attuali aliquote – gli interventi agevolabili fino al 31.12.2015 (a partire dal 2016, invece, si applicherà la vecchia aliquota del 36%). Di seguito forniamo alcune anticipazioni sul contenuto della legge di stabilità ricordando, ovviamente, che tutte le misure sono ancora suscettibili di modifiche durante l'iter e fino all'approvazione della legge.

Premessa

Recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato la Legge di stabilità per il 2014 che verrà discussa in parlamento. Le novità della legge delineano, in via del tutto generale, una riduzione della tassazione sul lavoro (riduzione dei contributi, dell'IRAP, dell'IRPEF) a favore di un aumento della tassazione degli immobili (per effetto della introduzione della TRISE, che andrà a finanziare i servizi comunali), in linea alle richieste formulate dall'Unione Europea.

Tra le novità di maggiore interesse segnaliamo le seguenti:

- viene **prorogato**, in misura decrescente, **il bonus sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico**;
- viene **introdotta la TRISE**;

- viene **umentata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari**;
- viene **umentata l'imposta sulle rendite finanziarie**;
- viene **umentata la deduzione ACE**.

Le novità del ddl stabilità

Riduzione del cuneo fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

In **materia di IRAP**, inoltre, viene previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, **per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato** rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, **è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto**, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile **per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta**.

La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

L'incremento della base occupazionale **va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate**.

Aumento della detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente

Il DDL stabilità per il 2014 prevede **l'aumento della detrazione IRPEF** per i redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) **da 8.000,00 euro fino a 55.000,00 euro** di un importo che varia in funzione del reddito. Con tale modifica, la detrazione base per i redditi superiori a 8.000 euro **passa da 1.338 euro a 1.520 euro**, con il seguente meccanismo:

- 1.520 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
- 1.520 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;"

Viene, peraltro, abrogato il comma 2 dell'art. 13 del DPR 917/1986 che aggiungeva una piccola quota avente soprattutto la funzione di collegamento fra i diversi livelli reddituali.

CIG in deroga

Viene rifinanziata la CIG in deroga per il 2014 per l'importo di 600 milioni di euro.

Introduzione della TRISE

E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un **tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE**, che si articola in due componenti:

- la prima, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, di seguito denominata **TARI**;
- la seconda, a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, di seguito denominata **TASI**.

Il presupposto della **TARI** è il **possesso o la detenzione** a qualsiasi titolo di **locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La **TARI** è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Il presupposto impositivo della **TASI** è il **possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti**. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La **TASI** è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari indicate. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico

Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità la detrazione per il recupero e per il risparmio energetico si applica nelle seguenti misure:

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO/RISPARMIO ENERGETICO	
Recupero edilizio	Risparmio energetico
50% per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014 con un massimale di 96.000 euro.	65% dal 06.06.2013 al 31.12.2014 (30.06.2015 per le parti comuni degli edifici condominiali).
40% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015 con un massimale di 96.000 euro.	50% dal 01.01.2015 al 31.12.2015 (30.06.2016 per le parti comuni degli edifici condominiali).
Interventi antisismici	
65% per le spese sostenute fino al 31.12.2014.	
50% per le spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015.	

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a strumenti finanziari

Dal 2014 l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai prodotti finanziari (come gli estratti conto) **passerà dall'attuale 1,5 per mille al 2 per mille**. Sono interessate anche le comunicazioni relative ai depositi bancari e

postali, anche se rappresentati da certificato, mentre sono escluse le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Tagli alla detrazione IRPEF 19%

Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri al fine di assicurare maggiori entrate.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti di imposta, la detrazione IRPEF 19% prevista dall'articolo 15, comma 1, del TUIR, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 917, del 1986 (ad esempio spese per interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, assicurazioni sulla vita ecc.) spetta:

- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per un importo pari al **18 per cento degli oneri** ivi previsti;
- a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, per un importo pari al **17 per cento degli oneri** ivi previsti.

Rafforzamento dell'ACE

All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- l'aliquota dell'**agevolazione passa al 4%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2014;**
- l'aliquota dell'**agevolazione passa al 4,5%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;**
- l'aliquota dell'**agevolazione passa al 4,75%** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.**

Ai fini della determinazione dell'acconto IRES/IRPEF 2014 e 2015 si dovrà considerare l'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014 e 4% per il 2015).

IMU

Viene **abolita l'IMU sull'abitazione principale**, salvo il caso in cui questa corrisponda ad uno degli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/9 e A/8.

Viene, altresì, considerata abitazione principale l'abitazione degli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, salvo nel caso in cui questa sia locata.

Si considera, inoltre, abitazione principale **l'abitazione concessa in uso gratuito ad un familiare di primo grado** che la usa come abitazione principale, per la parte di rendita che non eccede i 500 euro, oppure concessa a familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Si considera inoltre **abitazione principale**:

- ✓ il fabbricato destinato ad alloggio sociale;
- ✓ l'abitazione della cooperative immobiliare a proprietà indivisa adibita ad abitazione;
- ✓ la casa assegnata al coniuge per effetto della separazione legale;
- ✓ abitazione del personale in servizi permanente presso le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento militare o civile e presso i vigili del fuoco.

A decorrere dal 2013 è prevista la deducibilità dal reddito d'impresa/lavoro autonomo nella misura del 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Ai fini IRAP l'imposta rimane comunque indeducibile.

Rivalutazione dei beni dell'impresa

I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

Viene di fatto **prorogata la possibilità di rivalutare i beni dell'impresa** versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.

Perdite su crediti e assicurazioni

Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono **deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi**. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.

Compensazione crediti d'imposta superiori a € 15.000 annui

L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è subordinato all'apposizione del visto di conformità ex art. 35, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile ai crediti relativi all'anno 2013, utilizzabili nel 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Suo interesse.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.


Studio Associato Perissinotto - Lacedelli